

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

### COMUNICATO UFFICIALE N. 3 CFAS 2024/2025

Si dà atto che la Commissione Federale Agenti Sportivi, con riferimento all'udienza relativa al procedimento n. 14/23-24 cfas, tenutasi in Roma in data 9 luglio 2024, ha adottato la seguente decisione:

#### COLLEGIO

Prof. Avv. Francesco Cardarelli (Presidente), Avv. Oberto Petricca (Componente Istruttore), Prof. Mauro Miccio (Componente).

#### PREMESSO CHE

- con provvedimento di avvio del procedimento 14/23-24 del 29 marzo 2024, protocollo n. 24659/SS 23-24, il Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi, comunicava l'iscrizione nell'apposito Registro della notizia di illecito avente ad oggetto "*Presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti dell'agente sportivo Pietro Carenza che avrebbe sottoscritto, con la società U.S. Salernitana 1919 S.r.L., un mandato di rappresentanza in difetto di iscrizione al Registro Nazionale del CONI e al Registro Federale della FIGC*" e provvedeva alla formazione del Collegio giudicante ed alla fissazione della riunione preliminare per la data del 13 maggio 2024, ex art. 26 comma 1, lett. b), del Regolamento Disciplinare F.I.G.C. Agenti Sportivi, con trasmissione degli atti allo stesso Agente;

- dall'esame degli atti, è emersa a carico dell'Agente la seguente condotta:

l'aver sottoscritto, in data 30 gennaio 2024, contratto di mandato con la società U.S. Salernitana 1919 S.r.l., depositato a mezzo PEC presso la Segreteria della Commissione Federale Agenti Sportivi in data 5 febbraio 2024, in assenza della iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti

Sportivi CONI e al Registro Federale degli Agenti Sportivi FIGC;

- alcuna memoria e/o contestazione risulta essere stata prodotta dall'incolpato o da suo rappresentante, nei termini previsti;
- alla riunione preliminare del 13 maggio 2024 veniva pertanto formulato il seguente capo di incolpazione: *“presunta violazione dell’art. 21, n. 7 Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C., nonché degli artt. 3, 6, Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi F.I.G.C. per avere l’incolpato Pietro Carenza, sottoscritto con la U.S. Salernitana 1919 contratto di mandato in data 30 gennaio 2024, depositato in data 5 febbraio 2024, in assenza di iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI e al Registro Federale della FIGC”* e veniva fissata l’udienza di discussione alla data del 2 luglio 2024 in modalità telematica;
- detta udienza del 2 luglio 2024, veniva rinviata per sopraggiunto impedimento del Collegio Giudicante al giorno 9 luglio 2024, sempre in modalità telematica;
- alla successiva udienza del 9 luglio 2024, compariva il difensore dell’incolpato, Avv. Carlo Rombolà, il quale insisteva nella richiesta di proscioglimento in sede disciplinare evidenziando che il mandato era stato assunto nell’ultimo giorno utile per la campagna trasferimenti e quindi in una situazione di urgenza, nel pieno convincimento che tale situazione potesse essere utilmente sanata nei giorni successivi, come comprovato dall’invio della documentazione; assumeva, altresì, che alcuna utilità era conseguita al conferimento del mandato.

### **CONSIDERATO CHE**

- la *ratio* del quadro sanzionatorio in generale è volta ad evitare che soggetti operanti al di fuori dell’ordinamento sportivo compiano intenzionalmente atti o attività riservati alla professione regolamentata di Agente Sportivo, con conseguente pregiudizio nei confronti dell’intero sistema calcistico;
- per espressa previsione di legge (artt. 3, comma 2 e 4 comma 1, del D.lgs. n. 37/2021) e corrispondenti disposizioni regolamentari, l’attività di Agente Sportivo deve essere esercitata esclusivamente da soggetti iscritti nel Registro nazionale C.O.N.I. e nel Registro Federale della specialità all’uopo prescelta, pena la nullità del mandato stipulato, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del cit. D.lgs., nonché l’applicazione di sanzioni disciplinari e/o di rilievo penale (art. 348 c.p.);

- tale tematica è specificamente disciplinata, in ambito F.I.G.C., dall' art. 21, comma 7 del Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C. nonché dall'art. 3, commi 1 e 3 e art. 6 del relativo Regolamento Disciplinare già indicati nel capo di incolpazione;

- la responsabilità disciplinare deriva tanto dall'inosservanza dei doveri e violazione delle regole di condotta quanto dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni, come previsto dall'art. 2, comma 1 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi F.I.G.C.;

- nel caso *de quo* pur essendo formalmente accertata la mancata iscrizione dell'agente ai Registri (Federale e Nazionale) al momento della commissione dei fatti, si ritiene tuttavia di dover preliminarmente distinguere in termini generali, anche ai fini della commisurazione della sanzione, le possibili casistiche in considerazione della complessa procedura di iscrizione degli Agenti Sportivi, che prevede un duplice necessario procedimento di verifica dei medesimi requisiti per conseguire l'iscrizione. Sulla base di tale presupposto si ritiene di poter graduare la responsabilità dell'agente in ragione della intensità della violazione e della intenzionalità della condotta, tenendo conto delle seguenti fattispecie:

a) mancata presentazione della domanda di iscrizione, in assenza dei requisiti richiesti dalle norme;

b) mancata presentazione della domanda di iscrizione, in presenza dei requisiti richiesti dalle norme;

c) mancata definizione della procedura di iscrizione federale a fronte di domanda presentata;

d) mancata definizione della doppia procedura di iscrizione, seppure in presenza della acquisita approvazione della domanda in sede federale;

### **CONSIDERATO ALTRESI' CHE**

- non si pongono problemi di procedibilità in sede disciplinare, in quanto, successivamente ai fatti contestati l'Agente ha presentato domanda di iscrizione al Registro Nazionale Agenti Sportivi CONI perfezionando la relativa iscrizione, cosicché risulta applicabile il Titolo III del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi F.I.G.C. così come espressamente disposto dall'art. 3, comma 2, della Circolare attuativa approvata con deliberazione n. 384 della Giunta nazionale C.O.N.I. in data 18 novembre 2021.

La Commissione Federale Agenti Sportivi,

**RITENUTO CHE**

- la responsabilità dell'incolpato risulta attenuata, in ragione della presentazione della domanda di iscrizione in sede federale in data 1 febbraio 2024 seppure carente di alcuni documenti e successivamente completata in sede federale in data 5 febbraio 2024;
- in data 27 febbraio 2024 è stata deliberata la regolare iscrizione al Registro Agenti Sportivi F.I.G.C.; successivamente, in data 12 marzo 2024, è stata completata anche l'iscrizione al Registro Nazionale Agenti Sportivi CONI;
- deve altresì tenersi conto del grado di intenzionalità della condotta illecita parimenti attenuato nonché delle circostanze attenuanti di cui all'art. 14, commi 4 e 5 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi F.I.G.C. in riferimento all'assenza di effetti dannosi stante la dichiarata nullità del mandato e l'assenza di pregiudizio arrecato alla categoria ed all'ordinamento federale in genere.

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, la Commissione Federale Agenti Sportivi, a scioglimento della riserva assunta nella riunione del 9 luglio 2024, per le ragioni sopra esposte,

**DELIBERA**

di infliggere al Sig. Pietro Carenza, nato a Roma (RM) il 17 aprile 1966, la sanzione della pena pecuniaria di euro 4.000,00 (*quattromila/00*).

Il Componente Istruttore

**Avv. Oberto Petricca**

Il Presidente

**Prof. Avv. Francesco Cardarelli**

Il Segretario

**Dott.ssa Giovanna Ivana Mazza**

Pubblicato in Roma il 29 luglio 2024.